

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1969

#### Coordinamento ed unificazione della legislazione sulla imposta interna sui prodotti petrolici

ONOREVOLI SENATORI. — I problemi da risolvere per adeguare la nostra legislazione fiscale alle esigenze di un moderno sistema economico e per renderla più efficace e razionale sono numerosi.

Il Governo, cosciente delle attuali carenze in tal campo, presenterà al Parlamento un disegno di legge per la riforma tributaria. Dovrebbe essere una riforma di grosse dimensioni, che potrà implicare la adozione di principi ed ordinamenti non sempre adatti alla realtà economica e psicologica italiana, ma soprattutto si tratterà di una riforma difficilmente attuabile nel tempo breve. La riforma fiscale, infatti, secondo l'opinione del proponente, non può andar disgiunta da tutto l'insieme delle riforme che richiede oggi l'ordinamento italiano e comunque dovrà certamente seguire quei provvedimenti che si rendono necessari per la chiara determinazione della struttura che si vuole dare a tutto il sistema economico produttivo e distributivo. Una riforma fiscale infatti o vuole essere considerata come strumento di rinnovazione profonda delle strutture produttive o deve seguire tale rinnovazione.

In ogni modo occorreranno molti sforzi, molte discussioni, prima che la riforma possa diventare operante. Occorre invece già d'ora cercare di realizzare in tutti i settori della legislazione fiscale l'opera di razionalizzazione ed ammodernamento alla quale si ispira il Governo.

L'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi (o petrolici, come oggi meglio si dice), che costituisce una delle più importanti voci del gettito fiscale (copre il 15 per cento circa delle entrate), può essere l'occasione di un primo passo verso questo obiettivo. Il suo ordinamento risente oggi della decrepitezza delle leggi e della loro difficile adattabilità alle situazioni attuali, caratterizzate in questo settore da un intenso sviluppo tecnologico e dalla nascita frequente se non continua di nuovi processi e prodotti.

L'intervento del legislatore è richiesto anche dalla opportunità di adeguare la nostra legislazione in materia ai principi che ispirano le norme di altri Paesi della CEE e che sono assai differenti da quelli che stanno alla base della nostra imposta di fabbrica-

zione: non già perchè sia sempre nostro dovere adeguarci e non attendere che altri si adeguino, ma perchè è dovere di ciascuno di apprezzare il buono dovunque sia, cercando di adattarlo alle situazioni concrete di ciascuna nazione.

È intendimento del presente disegno di legge:

snellire, semplificare e razionalizzare le operazioni di controllo che, dato l'aumento costante dei consumi, troppo gravano sull'amministrazione finanziaria e che rendono problematico l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti;

favorire la certezza del diritto, sostituendo una numerosa serie di norme di difficile applicazione e molto spesso tratte da leggi riferite a materia diversa da quella degli oli minerali, con una unica, chiara normativa;

armonizzare la nostra legislazione relativa all'imposta di fabbricazione sui prodotti petrolici con quella degli altri Paesi della CEE, tenendo conto dei principi ispiratori vigenti in quei Paesi, che valga la pena di seguire;

mantenere immutate le entrate dello Stato garantite dall'attuale legislazione in materia.

Occorre subito rilevare che attualmente la imposta è concepita ed attuata come una vera e propria imposta sulla fabbricazione, cioè sulla trasformazione di date materie prime, ottenuta mediante determinati procedimenti industriali, a somiglianza di quanto è previsto rispetto a numerosi altri prodotti. Con la conseguenza che l'obbligazione tributaria sorge al momento dell'ottenimento di un certo prodotto, anche se imperfetto e non commerciabile, indipendentemente dalla effettiva sua immissione in consumo, talchè diventa essenziale, per la determinazione del *quantum* del tributo, non solo effettuare la misurazione delle materie prime introdotte negli stabilimenti di produzione, ma altresì seguire il processo di produzione fino all'accertamento della sussistenza, della quantità, della qualità dei prodotti.

Principio ispiratore del presente disegno di legge è invece l'esigenza di avvicinare la imposizione sul prodotto al momento della sua effettiva immissione al consumo, pur continuando a colpire il bene presso il produttore o il distributore anzichè presso lo utente o il consumatore. Esso propone di sostituire l'attuale imposta di fabbricazione con una imposta erariale interna sui prodotti petrolici. In effetti il nome di tale tributo potrebbe anche continuare ad essere quello di imposta di fabbricazione, ma pare preferibile denominarlo come imposta erariale interna, non solo per adeguarne meglio la struttura giuridica (cominciando dal nome del tributo) alla funzione tecnico-economica che esso ha già attualmente, ma anche perchè la nuova denominazione consente di eliminare il ricorso alla peculiare denominazione di sovraimposta di confine per i prodotti provenienti dall'estero, evitando così tutte le anomalie e le conseguenti notevoli contestazioni connesse alla duplice denominazione.

Sul piano tecnico però questa imposta dovrebbe conservare il vantaggio proprio dell'imposta di fabbricazione, quello cioè di colpire direttamente un numero ristretto di soggetti passivi, facilmente sorvegliabili dalla Finanza, pur adottando il criterio di commisurare la base imponibile all'effettivo prodotto immesso in consumo e di applicarlo nel momento temporale più prossimo al consumo medesimo.

D'altra parte si vorrebbe realizzare anche il vantaggio fiscale di convogliare nel più utile settore di prelievo per l'immissione al consumo e nella repressione delle frodi le forze oggi disperse in superflui controlli del processo produttivo.

*Controlli: semplificazione delle formalità, rafforzamento dell'efficacia.*

È proprio quello dello snellimento delle operazioni di controllo uno degli aspetti che spingono alla modifica. Infatti le disposizioni del disegno di legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutiva dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della

loro lavorazione, hanno ormai quasi trenta anni.

Esse palesano la loro vetustà in quanto introdussero, ai loro tempi, un regime fiscale forse già antiquato all'epoca in cui le norme furono emanate.

Il legislatore del 1939 ha introdotto una disciplina del tributo, modellata sull'esempio di imposte di fabbricazione già esistenti, relative a prodotti, come gli alcoli, per i quali l'approvvigionamento della materia prima e la produzione clandestina sono agevolati. Donde la necessità di controlli sia sulle materie prime sia sugli interi procedimenti di fabbricazione.

Da questo è derivato che l'apparato costituito *ad hoc* per il controllo della produzione degli oli minerali è assai complesso, in relazione alla complessità delle lavorazioni industriali e si concreta in minuziose formalità burocratiche che nella pratica si riducono quasi sempre a mere esteriorità, ma non arrecano alcun effettivo vantaggio conseguente all'opera di accertamento svolta dalla Finanza. La necessità di snellire e rendere più efficace la vigilanza, concentrandola sul movimento dei prodotti all'uscita dello stabilimento di produzione, alleggerendo così gli organi finanziari dei compiti all'interno dello stabilimento, è stata avvertita anche dalla stessa Amministrazione.

#### *Certezza del diritto.*

Ancora a favore della modifica dell'attuale legislazione è la necessità di garantire, anche in questo settore, la certezza del diritto. La disciplina del 1939, infatti, è stata in seguito modificata da numerose norme successive introdotte dai vari provvedimenti che si succedettero (l'elenco è ormai lunghissimo) e che, senza eliminare i difetti iniziali, anzi qualche volta aggravandoli, rendono così quasi problematico stabilire il preciso ed attuale comando di talune norme della cosiddetta legge organica del 1939.

Ne è derivata insomma una legislazione caotica e frammentaria costituita da norme non più consone con le esigenze determinate dal progresso tecnologico, sia per quanto

ha riferimento ai prodotti da colpire con prelievo tributario, sia in relazione allo specifico oggetto ed alle concrete possibilità e modalità di applicazione del tributo.

Tali difetti sono emersi ancor più chiaramente man mano che si è attuata la disciplina del Mercato comune europeo, dato che la imposizione degli oli minerali è diversamente regolata, negli altri Paesi del MEC, ove la normativa sembra più adeguata alla funzione del tributo.

Il Codice delle dogane francesi e la legge tedesca del 1964 fissano la situazione base dell'imposta nell'uscita del prodotto dalla fabbrica o dal deposito per la sua immissione nel consumo interno (articolo 267, primo comma, Code des douanes; par. 3, Mineralölsteuer Ges.), mentre il soggetto passivo resta il fabbricante o chi ha la libera disponibilità del prodotto. Tale indirizzo è ulteriormente sviluppato in Olanda, ove la disciplina del tributo, commisurato alla quantità dei prodotti venduti, è fondata essenzialmente sui rapporti fiduciari tra l'Amministrazione finanziaria ed i produttori, pur conservando la prima ogni potere per effettuare la sorveglianza, quando lo ritenga necessario.

Dato che l'imposta sugli oli minerali è in definitiva una vera e propria imposta che colpisce i consumi, si pone il problema per l'Italia di armonizzare in questa direzione, per quanto possibile, l'attuale tributo ai principi che reggono le altre consimili imposte vigenti negli altri paesi della CEE, così da evitare disparità di costi di produzione che provocherebbe ripercussioni negative sull'intero sistema economico, dato che molto spesso i prodotti petroliferi hanno una funzione strumentale nel complesso dell'apparato produttivo, vuoi come materie prime per altri processi industriali (si pensi alla industria petrolchimica) vuoi come fonte di energia termica o di energia motrice.

Si giunge quindi alla conclusione, sottolineata dal presente disegno di legge, che l'imposta debba colpire il prodotto nel momento stesso della immissione al consumo del bene ottenuto dal processo di fabbricazione, ma, anche con la nuova regolamentazione, va conservato tutto ciò che c'è di

buono nella legislazione attuale e per effetto della lunga elaborazione legislativa e della esperienza acquisita.

Per meglio valutare l'effettiva portata del sistema italiano e di quello proposto, va rilevato che la Finanza, secondo la legislazione vigente, è tenuta ad attuare una sorveglianza assai laboriosa, complessa e pesante di tutte le apparecchiature degli impianti e degli interi cicli produttivi il che diventerebbe inutile secondo la nuova normativa.

I controlli che danno luogo ad inutili formalità scadono fatalmente nella *routine* burocratica, allontanando gli organi dell'amministrazione finanziaria dal loro compito effettivo che è appunto quello di effettuare il controllo della merce che viene immessa al consumo.

Ne consegue che è necessario adottare differenti strumenti giuridici nella strutturazione dell'imposta e, in particolare, congegni più adeguati per effettuare il controllo, sì che risultino obiettivamente limitate al minimo le possibilità di frodi e di evasioni.

#### *Invarianze del gettito fiscale.*

Un punto di fondamentale importanza è quello che riguarda l'entità delle entrate dello Stato. Il provvedimento in esame da un lato lascia immutate le aliquote e, dall'altro, pur prevedendo la non tassazione dei consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti petrolchimici (attualmente in Italia si prevede per le raffinerie e gli stabilimenti petrolchimici una semplice riduzione di imposta), assoggetta all'imposizione taluni additivi attualmente esenti, consentendo peraltro una somma di semplificazioni d'ordine operativo ed amministrativo.

Questo proprio perchè scopo del presente disegno di legge non è portare variazioni alla consistenza dei tributi nè aggravii fiscali per il consumatore, bensì modernizzare, rendendola più idonea alle sue attuali esigenze, l'imposta che grava sui prodotti petrollici.

L'articolo 1 del disegno di legge si propone di sostituire all'imposta di fabbricazione una imposta erariale sull'immissione in consumo dei prodotti petrollici, così da adeguare la funzione di quel tributo alla sua forma giuridica, rendendo esplicito quello che è, in realtà, anche il fondamento attuale del tributo. Per queste ragioni il disegno di legge cerca di realizzare in modo più completo e conseguente, sul piano giuridico, la struttura del tributo stesso, inteso come un'imposta di consumo. Si propone di mantenere la competenza amministrativa dell'organo finanziario che attualmente la detiene, e cioè dall'Ufficio tecnico imposte di fabbricazione (UTIF), che ha l'esperienza e la preparazione tecnica adeguate, in vista dei compiti previsti dal disegno di legge.

L'articolo 3 propone che presupposto dell'applicazione dell'imposta sia l'estrazione del prodotto per l'immissione in consumo, direttamente dal sottosuolo o dagli stabilimenti di produzione, o dai depositi sottoposti al controllo della finanza, oppure la importazione dall'estero, sempre che sia seguita dalla immissione in consumo.

L'immissione in consumo si dovrebbe avere quindi qualora i prodotti, su richiesta degli interessati, siano lasciati alla loro libera disponibilità (articolo 3, secondo comma) e dovrebbe essere presunta quando quantitativi di prodotti o sottoprodotti della distillazione del petrolio risultino mancanti nel riscontro presso i depositi doganali od in quelli privati a questi assimilati, o all'arrivo dei prodotti stessi schiavi d'imposta, secondo quanto disposto dall'articolo 16, primo comma con le sole eccezioni di cui ai successivi commi dello stesso articolo 16.

Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, non si dovrebbe avere, in particolare, immissione in consumo quando i prodotti petrollici vengano impiegati nei consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti petrolchimici. Nonostante la nuova struttura del tributo i consumi interni dei depositi dovrebbero rimanere peraltro assoggettati ad imposta e tali dovranno restare sino all'introduzione in Italia della figura del deposito a carattere industriale.

L'articolo 4 è diretto a semplificare notevolmente le procedure amministrative previste dalle leggi vigenti, in merito all'esercizio dell'industria della fabbricazione o della trasformazione dei prodotti petrolici. Infatti è prevista solamente una denuncia, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, prima dell'inizio dell'attività. Si propone invece l'abolizione delle ulteriori formalità prescritte dall'attuale articolo 6 del regio decreto 28 febbraio 1939, circa le dichiarazioni relative alle singole lavorazioni, dichiarazioni che appesantiscono inutilmente l'iter burocratico e che non hanno particolarità rispetto ai prodotti petrolici, essendo istituita per questi la sorveglianza permanente sugli stabilimenti di produzione. La legge del 1939, nell'introdurre le formalità di cui all'articolo 6 della legge vigente, a simiglianza di quanto disposto rispetto ad altri tributi, non tenne conto della fondamentale differenza strutturale fra l'imposta sui prodotti petrolici e quella sugli altri prodotti.

In conseguenza della nuova strutturazione del tributo, l'articolo 5 disciplinerebbe i poteri di controllo spettanti all'Amministrazione finanziaria, la quale deve certamente mantenere una potestà di vigilanza permanente sui varchi e sulla recinzione fiscale degli stabilimenti: nel testo si è soltanto voluto regolare meglio tale ampio potere discrezionale di sorveglianza e di controllo. La elasticità nella sorveglianza permetterà una migliore efficienza dell'azione amministrativa che potrà essere svolta con maggiore profondità là dove l'Amministrazione lo ritenga utile e necessario, senza disperdere le iniziative di una congerie di controlli meramente formali, come avviene oggi, controlli che sono poco producenti per la loro farraginosità, sul piano pratico.

La norma relativa al carico delle spese per la vigilanza fiscale si propone rimanga immutata; si pensa debba esser solo trasferita in sede più opportuna, cioè all'articolo 5 che tratta proprio della vigilanza.

Con l'articolo 6 si conferirebbe all'Amministrazione finanziaria la facoltà (consentita anche dalla legislazione vigente) di autorizzare alcune categorie di fabbriche, che trasformano completamente i prodotti petro-

lici in prodotti non soggetti ad imposta oppure che sono adibite a taluni tipi di lavorazione facilmente controllabili, di essere esentate dalla vigilanza permanente di cui all'articolo 5, fermo l'obbligo per il fabbricante di sottostare a tutte le altre prescrizioni che possono essere stabilite a garanzia degli interessi dell'erario.

L'articolo 7 prevede una dichiarazione, da farsi all'UTIF, prima dell'arrivo in fabbrica del primo carico di greggio o di altre materie prime, mentre per i successivi carichi si vorrebbero evitare obblighi del genere, a differenza di quanto è disposto attualmente dall'articolo 6 del regio decreto 28 febbraio 1939.

In base all'articolo 8 si propone siano annotati su appositi registri fiscali tutti i prodotti, petrolici e non, introdotti nelle raffinerie e negli stabilimenti petrolchimici.

Con l'articolo 10 si verrebbe a regolare l'estrazione dalle raffinerie e dagli stabilimenti petrolchimici, momento essenziale — come si è visto — per la determinazione del presupposto dell'imposta in quanto collegato alla messa a libera disposizione del prodotto e perciò alla idoneità dello stesso ad essere liberamente consumato.

Nell'articolo 11 si propone la precisazione dei soggetti passivi del tributo: l'esercente o chiunque, autorizzato dall'ufficio finanziario, chieda con il consenso del primo la libera disponibilità dei prodotti per la loro immissione in consumo.

L'articolo 12 dovrebbe disporre per le raffinerie e gli stabilimenti petrolchimici la tenuta di una contabilità regolare, da cui si possano rilevare in ogni momento le entrate, le uscite e le giacenze delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti. Con lo stesso articolo si prevede altresì la effettuazione di inventari annuali da parte degli uffici finanziari.

L'articolo 13 riguarda l'introduzione e la estrazione delle materie prime e degli altri prodotti petrolici dai depositi doganali.

Se nelle ipotesi considerate nel testo del disegno di legge c'è una limitazione della materia imponibile, rispetto a quella attuale, l'articolo 14 allargherebbe sensibilmente lo oggetto dell'imposizione, in quanto assoggetterebbe al tributo di cui all'articolo 1

tutta la quantità di prodotto ottenuta dalla miscelazione di prodotti petrolici tra loro o con altre sostanze (etilfluido, aggiunto nelle benzine normali e « super » in diversa percentuale, olii vegetali e animali), attualmente non sottoposte all'imposta, al fine di ottenere prodotti petrolici o preparazioni aventi particolari caratteristiche. Tali miscele si propone vengano assoggettate, secondo l'articolo 14 secondo comma, per l'intera quantità derivante dalla miscelazione o dalla additivazione, all'imposta corrispondente alle caratteristiche finali del prodotto senza tener conto del tributo eventualmente previsto per i singoli componenti di esso, nè del fatto che taluno dei componenti non sia soggetto ad imposta.

Nessuna modifica si propone di apportare con i commi primo e terzo dell'articolo 14 nei riflessi del trattamento delle miscele e delle additivazioni.

Con l'articolo 15 si preciserebbe che le operazioni di estrazione — sia per gli opifici che per i depositi —, così come quelle di introduzione, possano essere effettuate in qualsiasi ora di ogni giorno dell'anno, ciò per tener conto delle mutate esigenze operative.

Nonostante lo spostamento del momento generatore del tributo, rimarrebbe sostanzialmente confermato l'attuale regime dei cali, oggi disciplinato negli articoli 14 e 15 del decreto-legge 18 febbraio 1939, n. 334, citato (modificati dagli articoli 8 e 9, legge 31 dicembre 1961, n. 1852), con abbuoni fissati in misure non superiori a rigide percentuali. Il criterio impositivo sui cali, pur presentandosi come una certa distorsione del sistema, si è dovuto conservare a tutela degli interessi della finanza contro eventuali abusi.

Il regime delle perdite dei prodotti petrolici, assoggettati ad imposta, è attualmente assai gravoso, anche a causa dell'interpretazione restrittiva data agli articoli 17 del decreto-legge 28 febbraio 1939 e 8 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707 (modificato con l'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989), in conseguenza della

quale è richiesta la prova che la distruzione del prodotto sia avvenuta a seguito di un evento al quale non era possibile resistere.

Data la natura di imposta di consumo che si vuol attribuire all'imposta sui prodotti petrolici, si è ritenuto necessario proporre la modificazione alla vigente disciplina delle perdite e delle distruzioni dei prodotti stessi.

L'articolo 16, secondo comma, prevede al riguardo il non assoggettamento ad imposta delle perdite o distruzioni di prodotti petrolici debitamente constatate.

L'articolo 19 del testo proposto riproduce sostanzialmente l'attuale articolo 18 del regio decreto 28 febbraio 1939 (depennato il secondo comma, ritenuto incostituzionale).

L'articolo 21 corrisponde all'articolo 20, ma prevederebbe la possibilità di provare l'avvenuto pagamento con mezzi diversi e più validi della quietanza di tesoreria che, essendo in genere cumulativa, risulta imprecisa ed insoddisfacente ai fini probatori.

Nella materia sanzionatoria, il disegno di legge non si discosta nelle linee essenziali dalle prescrizioni contenute nella legge attuale, con le modificazioni che al regio decreto del 1939 sono state introdotte da numerosi provvedimenti legislativi, quali, ad esempio, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, e la legge 31 dicembre 1962, n. 1852. Tuttavia, il proponente ha ritenuto di proporre la trasformazione in illeciti civili, punibile con la pena pecuniaria, di alcune violazioni per le quali è oggi prevista la pena dell'ammenda o della multa, in quanto la natura delle violazioni medesime non sembra giustificare la configurazione del reato (ad esempio, nel caso di irregolare tenuta dei registri fiscali o di inosservanza delle modalità prescritte nella consegna di prodotti).

Onorevoli senatori, queste le modificazioni che il proponente vorrebbe venissero accolte nel sistema delle esenzioni dei prodotti petrolici; e perchè queste modificazioni si immettano sistematicamente in una legge organica, egli crede di poter confidare nell'accoglimento del disegno di legge nel suo complesso.

**DISEGNO DI LEGGE****NATURA ED ENTITA' DELL'IMPOSTA  
CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI  
PRESUPPOSTO DELL'OBBLIGAZIONE  
TRIBUTARIA****Art. 1.**

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse:

l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione (di cui al decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modifiche);

l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sui gas incondensabili prodotti dalle raffinerie di prodotti petroliferi e dalle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, semplici o in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione (di cui al decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e successive modifiche).

È istituita dalla stessa data una imposta interna erariale di consumo sui seguenti prodotti petrolifici, nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

	Lire per quintale
1) Oli minerali, greggi naturali	6.000
2) Oli leggeri e preparazioni:	
a) acqua ragia minerale . . .	8.400
b) benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale . . .	10.685
c) benzina . . . . .	10.685
3) Oli medi e preparazioni:	
a) petrolio lampante . . . .	6.000
b) petrolio diverso da quello lampante . . . . .	10.685

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire per quintale
4) Oli pesanti e preparazioni:	
a) oli da gas . . . . .	12.400
b) oli combustibili speciali . . . . .	5.400
c) oli combustibili . . . . .	4.000
d) oli lubrificanti bianchi . . . . .	15.700
e) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi . . . . .	12.400
5) Gas di petrolio liquefatti (GPL) . . . . .	4.350
6) Vaselina greggia . . . . .	2.500
7) Vaselina diversa da quella greggia . . . . .	5.680
8) Cera minerale greggia (ozo- cerite greggia) . . . . .	180
9) Cera minerale raffinata (cere- sina), esclusa quella fabbrica- ta con ozocerite che abbia scon- tato l'imposta interna erariale	680
10) Paraffina, cera di petrolio o di scisti, residui paraffinosi (greggi o diversi dai greggi) . . . . .	680
11) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile . . . . .	12.400

È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Conservano la loro efficacia le norme contenute negli articoli 1 e 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, con le variazioni disposte dall'articolo 14 del decreto-legge 2 ottobre 1967, n. 867, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1967, n. 1098, e dall'articolo 61 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

Indipendentemente dalla materia dalla quale siano estratte, ricavate o derivate, e dal processo attraverso il quale siano ottenute, sono soggette all'imposta prevista per i prodotti di cui al terzo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla



Tabella *C* allegata alla presente legge, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili:

a) le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale;

b) le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non contenenti idrocarburi di altre categorie;

c) gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti ed i prodotti aventi la stessa composizione comunque ottenuti, diversi da quelli di cui alla lettera *b*) della Tabella *C* allegata alla presente legge.

Sono esenti da imposta i prodotti impiegati negli usi elencati nella Tabella *A* annessa alla presente legge. Sono invece applicate aliquote ridotte ai prodotti impiegati negli usi elencati nella Tabella *B*, annessa alla presente legge, nella misura stabilita nella Tabella stessa.

Le esenzioni e le riduzioni, di cui al precedente comma, sono accordate sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi dalla Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze. Fino all'emanazione delle norme regolamentari saranno applicabili le norme vigenti non incompatibili con le disposizioni della presente legge.

I prodotti doganalmente classificati in voci diverse dalla voce 27.10 sono assoggettati all'imposta interna erariale di cui al primo comma della presente legge sulla quantità di prodotti petrolici in essi contenuta.

Allo stesso trattamento sono assoggettati, ancorchè classificati alla voce doganale 27.10, gli oli minerali lubrificanti di consistenza pastosa alla temperatura di 25-30°C (unti da carro).

Non sono assoggettati all'imposta interna erariale i bitumi liquidi ottenuti nelle raffinerie e negli stabilimenti petrolchimici aventi le seguenti caratteristiche:

a) oli distillanti fino alla temperatura di 360°C (termometro immerso nel liquido

e a pressione normale) non superiori al 35 per cento in peso;

b) penetrazione Down (100 gr.; 25°C; 5 »), determinata sul residuo della distillazione di cui alla lettera a), compresa tra 80 e 350 decimillimetri;

c) punto di rammollimento palla ed anello (ASTM D - 36 - 26) del residuo ottenuto dalla distillazione di cui alla lettera a) superiore a 25°C.

I prodotti di cui al presente articolo ottenuti dalla rigenerazione, con qualsiasi mezzo o processo, dei prodotti petrolici già usati nell'interno dello Stato, sono assoggettati al momento dell'immissione in consumo all'imposta erariale interna di cui alla presente legge, ragguagliata al 25 per cento delle aliquote di cui al terzo comma del presente articolo.

Sono esenti dall'imposta di cui al comma precedente gli oli minerali lubrificanti recuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati.

Sono invece esenti dall'imposta di cui al precedente comma:

a) la benzina recuperata nelle smacchiatricie o lavanderie dopo i lavori in cui sia stata impiegata;

b) i prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, recuperati negli stabilimenti industriali per il diretto reimpiego nei processi di lavorazione in cui furono usati.

## Art. 2.

Le caratteristiche per la classificazione dei prodotti petrolici agli effetti dell'applicazione dell'imposta sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

Le controversie sulla classificazione dei prodotti sono definite secondo le norme previste dalla legge doganale.

## Art. 3.

Atto costitutivo del debito d'imposta è:

per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale, la estrazione dei prodotti petrolici dalle raffinerie, dagli stabilimenti petrolchimici o dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati sottoposti a vigilanza finanziaria, per la immissione in consumo o per la loro utilizzazione nei consumi interni dei depositi predetti;

per i prodotti provenienti dall'estero, la importazione all'atto dell'immissione in consumo o all'atto della loro utilizzazione nei consumi interni dei suddetti depositi.

Si ha immissione in consumo quando i prodotti petrolici sono lasciati a libera disponibilità, chiunque ne abbia fatta richiesta; essa è, inoltre, presunta nei casi previsti dal successivo articolo 16.

Non si ha, pertanto, immissione in consumo:

a) quando il prodotto petrolico è trasferito dagli opifici e depositi di cui al primo comma del presente articolo o importato direttamente dall'estero per essere avviato all'esportazione ovvero a raffinerie o stabilimenti petrolchimici o a depositi doganali e a quelli ad essi assimilati sottoposti a vigilanza finanziaria. I suddetti trasferimenti devono avvenire con le garanzie stabilite dall'Amministrazione finanziaria;

b) quando il prodotto petrolico viene impiegato nei consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti petrolchimici;

c) quando il prodotto petrolico viene perduto o distrutto negli opifici e nei depositi di cui al primo comma del presente articolo.

#### REGIME DELLE RAFFINERIE E DEGLI STABILIMENTI PETROLCHIMICI

## Art. 4.

L'industria della fabbricazione o della trasformazione dei prodotti petrolici è soggetta a licenza di esercizio.

Chiunque intenda esercitare l'industria della fabbricazione o della trasformazione dei prodotti petrolici deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio almeno sessanta giorni prima di iniziare la lavorazione, ai fini dell'ottenimento della licenza di esercizio.

La denuncia, corredata delle planimetrie dei locali o dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio originale e deve indicare:

a) nome e cognome, luogo e data di nascita del richiedente e, per le società, la ragione o denominazione sociale e la indicazione di chi ne ha la rappresentanza;

b) il Comune, la via ed il numero, ovvero la denominazione delle località in cui si trova lo stabilimento;

c) i locali di cui si compone lo stabilimento, compresi quelli dei servizi generali ed ausiliari, e l'uso al quale ciascun locale è destinato, con riferimento alle planimetrie;

d) i processi di lavorazione, nonchè il tipo e la potenzialità delle unità di processo produttivo, con particolare riguardo ai diversi impianti, ai locali, ai serbatoi, ai magazzini, alle tubazioni, ai canali ed agli spurghi;

e) la quantità annuale approssimativa di ciascuno dei prodotti petrolici che si intende introdurre per la lavorazione, la quantità annuale approssimativa di ciascuno dei prodotti che si intende estrarre dalla raffineria e dallo stabilimento petrolchimico;

f) la esatta delimitazione della raffineria e dello stabilimento petrolchimico con particolare riferimento al tipo di recinzione, che può essere anche di rete metallica di altezza non inferiore a m. 2,50, ai varchi di entrata e di uscita, alle valvole di intercettazione sulle tubazioni di collegamento con l'esterno.

L'Ufficio tecnico, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti e può ordinare, a spese del fabbricante, le opere e prescrivere le misure che riterrà necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

Quindi rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto nella misura fissa di lire 5.000.

La licenza è valida per l'anno solare nel quale viene rilasciata, per lo stabilimento e per la ditta in essa indicati. A richiesta del fabbricante da effettuarsi entro il mese di gennaio, è consentita la proroga della validità della licenza per gli anni successivi a quelli dell'emissione previo pagamento del diritto di lire 5.000.

Ogni modificazione alla recinzione delle raffinerie e degli stabilimenti petrolchimici, ai varchi di entrata e di uscita ed alle tubazioni di collegamento con l'esterno dovrà essere previamente approvata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

#### Art. 5.

Le raffinerie e gli stabilimenti petrolchimici sono soggetti alla vigilanza finanziaria. Tale vigilanza si esercita in modo permanente e continuativo, sui varchi di entrata, di uscita e sulla recinzione fiscale.

In ciascun opificio norme particolari, stabilite dagli uffici finanziari, determinano:

a) le modalità della sorveglianza e del controllo;

b) le opere e le cautele necessarie affinché tale sorveglianza possa essere esercitata nel modo più semplice ed efficiente.

La vigilanza finanziaria permanente e continuativa può essere estesa alle lavorazioni per le quali l'esercente richiede di usufruire di particolari regimi doganali.

Il personale addetto alla vigilanza ha la facoltà di accedere a tutte le parti componenti l'opificio e di esercitare in modo particolare la sorveglianza sulle tubazioni e canalizzazioni comunicanti con l'esterno della cinta, sui serbatoi utilizzati per l'accertamento dei prodotti.

Al personale addetto alle operazioni di vigilanza devono essere forniti gratuitamente i locali necessari per l'ufficio finanziario e per il pernottamento, provvisti delle necessarie attrezzature e arredamento, nonché dei

servizi per la pulizia, l'illuminazione, il riscaldamento e il rifornimento dell'acqua. Sarà altresì messo a disposizione dell'ufficio finanziario il laboratorio di analisi dello stabilimento fornito degli apparecchi necessari per gli accertamenti qualitativi dei prodotti.

Devono altresì essere messi a disposizione i mezzi necessari per il compimento dei servizi finanziari nei posti che vengono indicati.

Le spese per la vigilanza fiscale esercitata per l'applicazione della presente legge sono a carico delle imprese interessate.

#### Art. 6.

Per stabilimenti che siano adibiti a particolari lavorazioni o che procedano alla trasformazione dei prodotti petrolici esclusivamente in prodotti non soggetti ad imposta, l'Amministrazione finanziaria può consentire che il servizio di vigilanza venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti che non richiedano la vigilanza permanente.

#### Art. 7.

L'esercente che intende attivare la raffineria o lo stabilimento petrolchimico deve darne avviso scritto all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, almeno dieci giorni prima.

#### Art. 8.

I prodotti petrolici greggi, o diversi dai greggi, introdotti nelle raffinerie o negli stabilimenti petrolchimici devono essere presi in carico, su apposito registro, dall'ufficio finanziario, previo accertamento secondo le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione.

L'ufficio finanziario annota pure in apposito registro la quantità e la qualità delle sostanze non petrolliche introdotte nell'impianto e destinate ai processi di lavorazione.

## Art. 9.

Negli impianti di cui all'articolo 4 è consentito procedere alla rilavorazione, rettificazione o miscelazione di prodotti petrolici, già liberi da tributi e non usati, previa determinazione, da parte dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, delle modalità da osservare ai fini del conguaglio tra l'imposta già corrisposta e quella dovuta sui prodotti petrolici da estrarsi per l'immissione in consumo.

## Art. 10.

L'accertamento qualitativo dei prodotti petrolici che si intendono estrarre dalle raffinerie o dagli stabilimenti petrolchimici deve essere effettuato in appositi serbatoi, magazzini, nei mezzi di trasporto oppure sulle linee di carico, con l'impiego di apparecchiature riconosciute idonee dall'Amministrazione. I serbatoi destinati all'accertamento dei prodotti petrolici vengono sottoposti al controllo dell'ufficio finanziario e dallo stesso suggellati.

L'ufficio finanziario può consentire l'estrazione dei suddetti prodotti prescindendo dall'accertamento qualitativo o prima dell'esito dell'accertamento di qualità, apponendo apposita annotazione nel documento di estrazione.

L'accertamento quantitativo dei prodotti petrolici che si intendono estrarre dalle raffinerie o dagli stabilimenti petrolchimici deve essere effettuato al momento dell'estrazione direttamente sui bilici, o a mezzo di serbatoi preventivamente tarati dal competente ufficio finanziario, con contatori volumetrici autorizzati, con autobotti chilolitriche, ovvero con altri mezzi riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

I prodotti petrolici estratti per l'immissione in consumo sono annotati da parte dell'ufficio finanziario per qualità e quantità in appositi registri con l'indicazione delle imposte liquidate.

Con le stesse modalità devono essere estratte materie prime ed altri prodotti pe-

trolici destinati ad altre raffinerie, stabilimenti petrolchimici, depositi doganali e a questi assimilati, sottoposti a vigilanza finanziaria permanente, nonchè direttamente all'esportazione.

L'ufficio finanziario annota pure in apposito registro la qualità e la quantità dei prodotti non petrollici, comunque ottenuti dal ciclo di lavorazione, estratti dalle raffinerie e dagli stabilimenti petrolchimici.

#### Art. 11.

L'esercente o chi, autorizzato dall'ufficio finanziario, chiede, con il consenso dell'esercente stesso, la libera disponibilità dei prodotti petrollici per l'immissione in consumo, è tenuto ad assolvere l'imposta prevista dall'articolo 1 o ad assumere la relativa obbligazione alle condizioni stabilite dalla Amministrazione.

#### Art. 12.

L'esercente ha l'obbligo di tenere regolarmente proprie scritture relative alle materie prime ed ai prodotti esistenti nella raffineria o nello stabilimento petrolchimico con facoltà per l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di ispezionare le registrazioni e la contabilità tenute per il regolare esercizio dell'industria.

Dalla suddetta contabilità si devono poter rilevare le entrate e le uscite, nonchè le giacenze delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti.

Entro il dieci di ciascun mese l'esercente deve presentare in duplice copia all'ufficio finanziario una situazione riferentesi al mese precedente, che indichi le qualità e quantità delle materie prime introdotte, impiegate e giacenti, e i prodotti ottenuti, estratti e giacenti, nonchè i consumi interni e le perdite.

L'ufficio finanziario effettua al 31 dicembre di ogni anno l'inventario delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti nella raffineria o nello stabilimento petrolchimico.



**REGIME DEI DEPOSITI****Art. 13.**

Le materie prime e gli altri prodotti petrolici per i quali non sia ancora sorta la obbligazione d'imposta possono essere custoditi in appositi magazzini o serbatoi sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata.

Le materie prime e gli altri prodotti petrolici custoditi nei depositi di cui al primo comma del presente articolo possono essere anche trasferiti tra i depositi stessi nonchè alle raffinerie, agli stabilimenti petrolchimici e ai depositi doganali di proprietà privata.

L'introduzione e l'estrazione delle materie prime e degli altri prodotti petrolici nei depositi di cui al primo comma del presente articolo devono effettuarsi secondo le norme, rispettivamente, dell'articolo 8 e degli articoli 10 e 11 della presente legge, prescindendo dall'accertamento qualitativo ove la qualità risulti riconosciuta dall'ufficio finanziario sotto la cui giurisdizione è ubicato l'impianto speditore, con apposite annotazioni nei documenti di introduzione o di estrazione.

**Art. 14.**

Nei depositi di cui al primo comma del precedente articolo 13 l'esercente può miscelare, fra loro o con altre sostanze, materie prime e altri prodotti petrolici, anche aventi differente classificazione fiscale, per ottenere prodotti petrolici o altri prodotti aventi particolari caratteristiche.

Le miscele sono assoggettate all'atto dell'immissione in consumo all'imposta corrispondente alle caratteristiche finali del prodotto risultante.

L'Amministrazione ha facoltà di consentire, stabilendone le modalità, che nei depositi liberi di prodotti petrolici i prodotti liberi da tributi siano miscelati nei modi sopra indicati, previo pagamento della differenza di imposta eventualmente dovuta in base alle caratteristiche finali del prodotto risultante rispetto all'ammontare globale delle imposte già assolte sui componenti.

## DISPOSIZIONI COMUNI

## Art. 15.

Negli opifici e nei depositi di cui al primo comma dell'articolo 3 della presente legge le operazioni di introduzione e di estrazione possono essere effettuate in qualsiasi ora, diurna o notturna, di qualsiasi giorno, anche se festivo.

## Art. 16.

Si presumono immesse in consumo, ai termini del secondo comma dell'articolo 3, le quantità delle materie prime e dei prodotti petrolici che risultino mancanti nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati sottoposti a vigilanza finanziaria permanente, nonchè quelle riscontrate mancanti all'arrivo nei trasferimenti di cui al terzo comma, lettera *a*), dello stesso articolo, oltre i limiti qui appresso indicati:

*a*) per i prodotti custoditi nei depositi:

1) g. p. l., oli leggeri e preparazioni: 6 per cento annuo;

2) oli medi e preparazioni: 3 per cento annuo;

3) oli pesanti e preparazioni; oli minerali greggi naturali ed altri prodotti petrolici: 2 per cento annuo.

Le percentuali di cui sopra sono calcolate in ragione del periodo di giacenza;

*b*) per i prodotti trasportati su strada: 0,5 per cento;

*c*) per i prodotti trasportati per altre vie:

1) g. p. l., oli leggeri e preparazioni: 3 per cento;

2) oli medi e preparazioni: 2 per cento;

3) oli pesanti e preparazioni; oli minerali greggi naturali ed altri prodotti petrolici: 1,5 per cento.

Non si presume l'immissione in consumo e, quindi, non è dovuta l'imposta qualora la deficienza, pur eccedendo i limiti di cui

al precedente comma, è dovuta a perdita o distruzione comunque avvenuta, debitamente constatata.

Per l'accertamento delle quantità eventualmente mancanti, l'ufficio finanziario presso l'impianto di arrivo o la dogana controlla i quantitativi pervenuti in relazione al documento di trasporto convalidato dall'ufficio finanziario presso l'impianto speditore e ne dà avviso a quest'ultimo.

Per i trasferimenti di cui al presente articolo, effettuati su strada, deve essere prestata cauzione, anche a mezzo di fidejussione, a cura di chi chiede l'estrazione, raggugliata al 10 per cento dell'imposta che sarebbe dovuta per l'immissione in consumo.

Gli uffici finanziari competenti possono esentare dall'obbligo della cauzione le imprese di notoria solidità, che si impegnino a rispondere di ogni eventuale obbligo ad esse derivante.

L'imposta dovuta ai sensi del presente articolo deve essere assolta:

- a) dal titolare del deposito per le quantità accertate sui prodotti depositati;
- b) dal mittente per le quantità mancanti accertate all'arrivo dei prodotti, semprechè non provveda il ricevente.

#### Art. 17.

Sui prodotti ammessi all'esenzione o alla riduzione dell'imposta, dei quali sia constatata la perdita o la distruzione, non si fa luogo a recupero di imposta.

#### Art. 18.

L'esportazione delle materie prime e degli altri prodotti petrolici è vincolata alle normali discipline doganali.

È concessa la restituzione dell'imposta assolta sui prodotti petrolici impiegati nella preparazione di determinate merci esportate all'estero.

Il diritto alla restituzione si prescrive nel termine di 5 anni dalla data della bolletta di esportazione.

## Art. 19.

Le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente restituite si esigono mediante atto di ingiunzione, che deve essere preceduto da regolare invito al pagamento.

## Art. 20.

L'azione per il recupero dei crediti erariali si estingue trascorsi 5 anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento, quando non ricorra il caso di frode.

Il diritto alla percezione dell'imposta si prescrive in 20 anni in caso di frode e rimane integro anche se nel frattempo siasi prescritta l'azione penale.

La prescrizione dell'azione per il recupero dell'imposta è interrotta quando venga esercitata l'azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

## Art. 21.

Il contribuente ha diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata purchè ne faccia domanda entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ed esibisca la prova del pagamento medesimo.

## Art. 22.

Lo Stato per il suo credito derivante dall'imposta interna erariale di cui all'articolo 1 della presente legge ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei depositi, nei magazzini annessi alle fabbriche od ai depositi, od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, anche se di proprietà di terzi. Tale privilegio ha lo stesso grado di quello generale stabilito dal primo comma dell'articolo 2752 del codice civile, al quale tuttavia è postposto.

Per i crediti derivanti da reato, i beni di cui sopra garantiscono l'Amministrazione

anche del pagamento delle multe, delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a' termini di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 2768 del codice civile.

Ai fabbricanti e ai commercianti è riconosciuto il diritto di rivalsa, in ogni passaggio anche se successivo all'immissione in consumo, per l'imposta pagata allo Stato ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, ancorchè tale imposta risulti incorporata nel prezzo di vendita dei prodotti gravati. Il credito derivante dal summenzionato diritto di rivalsa gode di privilegio generale sui beni mobili dell'acquirente dei prodotti medesimi.

### SANZIONI

#### Art. 23.

Chiunque produce o raffina clandestinamente i prodotti contemplati nell'articolo 1 della presente legge è punito, indipendentemente dal pagamento della relativa imposta, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

Se la quantità dei prodotti petrolici prodotti o raffinati è superiore a 20 quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

La multa prevista dai precedenti commi è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione o comunque esistenti nell'impianto.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

Gli apparecchi ed i meccanismi, i prodotti e le materie prime oggetto della violazione sono soggetti a confisca.

Le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24, 56 e 240 del codice penale.

## Art. 24.

Chiunque sottrae con qualunque mezzo prodotti petrolici al pagamento dell'imposta erariale è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta stessa, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

Se la quantità dei prodotti petrolici è superiore a 20 quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti sottratti o che si sia tentato di sottrarre ed i mezzi operanti per commettere la frode sono soggetti a confisca.

Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale.

## Art. 25.

Chiunque destina prodotti petrolici, comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta erariale o soggetti ad aliquota ridotta di imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse Tabelle A e B, è punito, indipendentemente dall'obbligo del pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui sia stato ottenuto indebitamente il rimborso.

Se la quantità dei prodotti petrolici di cui al precedente comma è superiore a 20 quintali, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode sono soggetti a confisca.

Se la quantità dei prodotti petrolici è inferiore ad un quintale, si applica la pena dell'ammenda nella misura di cui al primo comma del presente articolo.

Le disposizioni dei commi terzo e quarto sono stabilite rispettivamente in deroga agli articoli 26, 56 e 240 del codice penale.

Il gestore del deposito dei prodotti di cui al primo comma, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca reato. Qualora l'inosservanza sia tale per cui si possa egualmente stabilire la quantità consegnata, la data di consegna e il destinatario, la pena pecuniaria è ridotta a un decimo.

#### Art. 26.

Chiunque, senza esserne autorizzato dalla Amministrazione finanziaria, miscela prodotti petrolici liberi da tributi per ottenere altri prodotti petrolici soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assoluta su uno qualsiasi dei prodotti impiegati nella miscela, ovvero miscela prodotti petrolici liberi da tributi con altre sostanze per ottenere prodotti soggetti all'imposta di cui all'articolo 1, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

Se la quantità dei prodotti petrolici è superiore a venti quintali, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa anzidetta.

La multa è commisurata, oltre che alla quantità dei prodotti complessivamente ultimati, anche alla quantità che si sarebbe potuta ottenere dai prodotti esistenti nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

I prodotti ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca.

Le disposizioni dei commi quarto e quinto son stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 56 e 240 del codice penale.

## Art. 27.

Chi non tenga i registri che l'Amministrazione prescriva per l'applicazione di particolari agevolazioni, è punito con la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

Alla stessa pena pecuniaria soggiace chi tenga irregolarmente i registri medesimi se l'irregolarità è o può essere causa di danno per l'Erario.

Chi sia obbligato a tenere i registri prescritti dall'Amministrazione e si rifiuti di presentarli o di far ispezionare le registrazioni e le contabilità da lui tenuti per il regolare esercizio dell'industria, è soggetto alla pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca reato.

## Art. 28.

Se le differenze di cui al primo comma dell'articolo 16 della presente legge superano i limiti in esso stabiliti in misura superiore al 2 per cento, indipendentemente dal pagamento dell'imposta, salvo che il fatto costituisca reato, si applica la pena pecuniaria:

a) non minore del decimo nè maggiore dell'ammontare dell'imposta erariale dovuta per le quantità mancanti riscontrate all'arrivo dei prodotti petrolici trasportati;

b) non minori della metà nè maggiori del triplo dell'imposta erariale dovuta per le quantità mancanti riscontrate nella verifica dei depositi di cui al primo comma dell'articolo 13.

## Art. 29.

Per qualsiasi altra violazione delle disposizioni della presente legge o delle norme per la sua esecuzione si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

## Art. 30.

Per i reati previsti dalla presente legge e per le infrazioni soggette a pena pecuniaria il titolare dello stabilimento di pro-



duzione o del deposito di cui all'articolo 14 è tenuto in proprio al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa, dell'ammenda o della pena pecuniaria inflitta, se il condannato è persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorità, direzione o vigilanza, e risulta insolubile.

#### Art. 31.

L'Amministrazione ha facoltà di negare o revocare la licenza di cui all'articolo 4 della presente legge, a chiunque sia stato condannato per violazioni della legge medesima per le quali sia stabilita la multa.

I soggetti condannati per violazioni di cui al primo comma non possono essere nominati amministratori o sindaci di società che esercitano un'attività di lavorazione o commercio di prodotti petroliferi.

#### Art. 32.

L'accertamento delle violazioni delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e delle dogane.

#### Art. 33.

I processi verbali di accertamento dei reati consumati nell'ambito delle raffinerie o degli stabilimenti petrolchimici soggetti a vigilanza permanente, ai termini del primo comma del precedente articolo 5, sono compilati dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Questo, liquidate l'imposta, la penalità e la pena pecuniaria, curerà l'invio dei verbali stessi all'autorità chiamata a giudicare, trasmettendone copia all'Intendenza di finanza anche quando essa non sia chiamata a giudicare ed in ogni caso al contabile doganale competente per territorio.

I processi verbali di accertamento dei reati consumati fuori delle località indicate nel

precedente comma sono trasmessi dagli agenti scopritori in originale all'autorità chiamata a giudicare ed in copia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente il quale a sua volta, liquidate l'imposta, la penalità e le infrazioni punite con pene pecuniarie, cura l'invio di altre copie all'Intendenza di finanza ed al contabile doganale.

#### Art. 34.

Per la ripartizione delle ammende, delle multe e delle pene pecuniarie riscosse in dipendenza di violazioni delle norme della presente legge si osservano, in deroga degli articoli 24 e 26 del codice penale, le disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento.

Le disposizioni della legge e del regolamento anzidetti si applicano per l'erogazione di somme ricavate dalla vendita delle cose sequestrate o comunque recuperate in dipendenza di violazioni delle norme della presente legge.

Il provento della vendita delle cose confiscate è devoluto all'Erario.

I prodotti, i recipienti ed i mezzi di trasporto oggetti della violazione, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono la Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe, delle ammende, delle pene pecuniarie e delle spese di ogni specie dovute dai trasgressori e dai responsabili civili a termini di legge a preferenza di ogni altro creditore.

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Art. 35.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni regolamentari in atto all'entrata in vigore della presente legge, in quanto applicabili.

TABELLA A

**PRODOTTI PETROLICI DA AMMETTERE IN ESENZIONE D'IMPOSTA ERARIALE  
INTERNA SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE**

**DENOMINAZIONE DELLA MERCE**

**A) Oli minerali greggi, naturali:**

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

3) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti sino a 300°C;

4) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli scisti bituminosi per la produzione di cemento, limitatamente agli oli greggi ricavati dagli stessi scisti bituminosi lavorati.

**B) Benzina:**

1) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato;

2) impiegata per l'azionamento del naviglio della Guardia di finanza;

3) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purchè la potenza dei motori non sia superiore a 40 cavalli vapore e le macchine non siano adibite a lavori per conto terzi.

È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 cavalli vapore e siano adibite a lavori per conto di terzi.

**C) Petrolio lampante:**

1) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

2) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

**D) Oli lubrificanti bianchi e diversi da quelli bianchi:**

a) oli lubrificanti bianchi e diversi da quelli bianchi:

1) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;

b) oli lubrificanti diversi da quelli bianchi:

1) destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

2) da usare direttamente nei motori delle navi mercantili nei porti dello Stato.

**E) Oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:**

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

3) impiegati per l'azionamento delle autotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie in gestione commissariale governativa nonchè per l'azionamento dei natanti della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda;

4) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

5) destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;

6) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;

7) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonchè viscosità tali da non consentirne l'estrazione senza l'ausilio di diluenti;

8) impiegati per l'azionamento delle pompe adibite alla regolazione del livello dell'acqua nelle valli da pesca e per il funzionamento delle macchine destinate al prosciugamento ed alla sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

F) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli combustibili contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300°C ed aventi una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di millimetri 2 alla distanza di centimetri 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

2) destinati alla produzione, mediante fusione o miscele, di bitumi e di conglome-

rati a base dei medesimi, limitatamente agli oli combustibili contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300°C ed aventi una capacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 2 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

3) destinati all'industria della calciocianamide.

G) Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi:

1) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati:

a) da società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ai fini dell'esercizio di tali servizi nonchè per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale;

b) da società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea;

2) alle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero club d'Italia e presso gli Aero clubs locali ad esso federati è concessa l'esenzione dal dazio doganale, dalla imposta interna erariale di cui all'articolo 1 della presente legge nonchè dall'imposta generale sull'entrata, per i carburanti e lubrificanti destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati nelle scuole stesse ai fini dell'insegnamento.

Detta esenzione è parimenti concessa alle scuole private di pilotaggio aereo purchè applichino agli allievi tariffe preventivamente approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Le esenzioni di cui ai precedenti commi sono concesse nei limiti di un quantitativo annuo complessivo di tonnellate 7.000 di carburante, di cui 2.000 del tipo benzina avio a 5.000 del tipo cherosene, e di tonnellate 300 di lubrificante;

3) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri,

segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.) accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri, nonchè ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta presentata al Ministero delle finanze, per il tramite di quello degli affari esteri.

*H)* Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55°C nei quali il distillato a 255°C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300°C sia almeno il 90 per cento in volume;

1) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a chilovatt 500;

2) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e pecciose, nonchè viscosità tali da non consentirne l'estrazione senza l'ausilio di diluenti.

*I)* Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5°C:

1) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione non-

chè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

*L)* Miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15°C del termometro centesimale ed alla pressione normale, distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5°C:

1) destinate ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti e dalla fabbricazione di vernici.

*M)* Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

1) destinati ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petrolici;

2) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile.

*N)* Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie:

1) destinate alla produzione di detersivi e di detergenti;

2) destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

*O)* G.P.L. destinati ad usi diversi dall'autotrazione e dalla combustione.

## TABELLA B

**PRODOTTI PETROLICI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA DI IMPOSTA  
INTERNA ERARIALE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE**

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire —
A) Oli minerali greggi, naturali:	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni . . . . .	250
2) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene	250
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a chilovatt 1	250
B) Benzina:	
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo e non eccedenti in ogni caso di fabbisogno di 90 giorni di permanenza . . . . .	5.250
(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente nazionale delle industrie turistiche e dall'Automobile club d'Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo).	
2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelle lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto entro i seguenti quantitativi:	
a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.	
L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota d'imposta erariale prevista per la benzina in via generale e quella ridotta . . . . .	5.250

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Aliquota per quintale Lire
3) consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con lo stesso decreto . . . . .	5.250
4) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.660
 C) Acqua ragia minerale:	
impiegata nella fabbricazione di vernici . . . . .	4.200
 D) Petrolio lampante:	
1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . . . . .	4.000
2) impiegato per generare forza motrice in lavoro di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.320
3) destinato ad uso di riscaldamento domestico . . . . .	500
4) destinato all'Amministrazione della difesa, per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione . . . . .	600
 (L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « cherosene » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	
 E) Benzina e petrolio diverso da quello lampante:	
1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione . . . . .	1.068,50
 (L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « jetfuel JP4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale);	
2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . . . . .	5.250
 F) Oli da gas:	
1) da usare direttamente come combustibili . . . . .	5.400
2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per i servizi igienici e di cucina . . . . .	500

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Aliquota per quintale Lire
G) Oli da gas e oli combustibili speciali:	
1) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . . . . .	3.000
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . . .	250
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati . . . . .	250
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a chilovatt 1 . . . . .	250
H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi . . . . .	250
b) semifluidi . . . . .	320
c) fluidi . . . . .	370
d) fluidissimi . . . . .	440
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale . . . . .	250
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati . . . . .	250
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a chilovatt 1 . . . . .	250
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione . . . . .	250
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi . . . . .	2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria . . . . .	2.000
8) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta interna, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenuti.	
I) Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5°C:	
1) impiegati nella fabbricazione di vernici . . . . .	4.200



## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Aliquota per quintale Lire —
L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:	
1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a chilovatt 1 . . . .	250
M) Gas di petrolio liquefatti:	
1) da impiegare come combustibili in usi diversi dall'autotrazione	2.000
2) destinati ad opifici che li confezionano in bombola per la successiva destinazione come combustibile in usi diversi dall'autotrazione	1.980
3) destinati ad essere immessi nelle reti di distribuzione cittadine, o ad essere utilizzati negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacità minima di 10 metri cubi, oppure da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze . . . . .	200

TABELLA C

**CARATTERISTICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI PETROLICI  
AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA ERARIALE****A) Oli minerali greggi naturali:**

1) si classificano come « oli minerali greggi, naturali » gli oli greggi di petrolio provenienti dai giacimenti di petrolio (comuni o di condensazione) nonché gli oli greggi provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, di scisti e simili. Gli oli greggi così ottenuti possono essere stati sottoposti soltanto alle seguenti operazioni:

decantazione;

desalificazione;

disidratazione;

stabilizzazione per regolarizzare la tensione di vapore;

eliminazione di frazioni molto leggere allo scopo di reimmetterle nel giacimento, per migliorare il drenaggio e mantenere la pressione;

aggiunta di idrocarburi precedentemente recuperati con metodi fisici durante i trattamenti sopracitati (con esclusione di ogni altra aggiunta di idrocarburi);

ogni altra operazione di minima importanza che non modifichi il carattere essenziale del prodotto. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade nè quali lubrificanti e dovranno avere una curva di distillazione regolare;

2) è equiparato agli « oli minerali greggi, naturali » l'olio greggio di petrolio naturale estratto dal sottosuolo in miscela con i diluenti di cui alla Tabella A, lettera E), punto 7, e lettera I), punto 4;

3) per essere ammessi al trattamento degli « oli minerali greggi, naturali, da usa-

re direttamente come combustibili », i prodotti di cui ai punti 1) e 2) devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale.

Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale (metodo ASTM D 158/59).

Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli minerali greggi, naturali aventi un contenuto di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale superiore al 20 per cento ma inferiore al 26 per cento in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentano un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo « Conradson », non inferiore al 10 per cento in peso.

**B) Oli leggeri e preparazioni:****1) Acqua ragia minerale:**

si classificano come « acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210°C 90 per cento o più, il cui intervallo di temperatura fra i punti di distillazione 5 per cento e 90 per cento in volume, comprese le perdite, è uguale od inferiore a 60°C e che hanno un punto di infiammabilità superiore a 21°C.

**2) Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale:**

si classificano come « benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale » le mi-

sce di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite a 210°C 90 per cento o più, il cui intervallo di temperatura fra i punti di distillazione 5 per cento e 90 per cento in volume, comprese le perdite, è uguale od inferiore a 60°C e che hanno un punto di infiammabilità uguale od inferiore a 21°C.

### 3) Benzina:

si classificano come « benzina » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni diverse, le une e le altre, da quelle di cui ai punti 1) e 2) e che distillano in volume, comprese le perdite, a 210°C 90 per cento o più.

## C) Oli medi e preparazioni:

### 1) Petrolio lampante:

si classificano come « petrolio lampante » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite a 210°C meno del 90 per cento ed a 250°C 65 per cento o più ed il cui punto di infiammabilità è superiore a 21°C.

### 2) Petrolio diverso da quello lampante:

si classificano come « petrolio diverso da quello lampante » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210°C meno del 90 per cento ed a 250°C 65 per cento o più ed il cui punto di infiammabilità è uguale o inferiore a 21°C.

## D) Oli pesanti e preparazioni:

### 1) Oli da gas:

a) si classificano come « oli da gas » le miscele di idrocarburi, liquide alla tempe-

ratura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250°C meno del 65 per cento ed a 350°C 85 per cento o più;

b) per essere ammessi al trattamento degli « oli da gas da usare direttamente come combustibili », gli oli da gas devono presentare un colore naturale non inferiore al numero 2,5 della scala del metodo ASTM D 1500 e una viscosità a 38°C compresa fra 2 centistokes (1,14° Engler) e 7,4 centistokes (1,6° Engler);

c) per essere ammessi al trattamento degli « oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina », gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonché le altre caratteristiche stabilite al precedente punto b).

### 2) Oli combustibili:

si classificano come « oli combustibili » le miscele di idrocarburi e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250°C meno del 65 per cento ed a 350°C meno dell'85 per cento e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C., una viscosità V.:

— inferiore od uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore del residuo solfatato è inferiore all'1 per cento e l'indice di saponificazione inferiore a 4;

— oppure superiore od uguale ai valori della riga II, se il punto di scorrimento è superiore od uguale a 10°C;

— oppure compresa fra i valori delle righe I e II, oppure uguale ai valori della riga II, se detti prodotti a 300°C distillano, comprese le perdite, il 25 per cento o più in volume oppure, qualora essi distillino meno del 25 per cento in volume a 300°C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno di 10°C.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella di corrispondenza colore diluito  
C/viscosità V

Colore C	Viscosità V	
	I	II
0	4	7
0,5	4	7
1	4	7
1,5	5,4	7
2	9	9
2,5	15,1	15,1
3	25,3	25,3
3,5	42,4	42,4
4	71,1	71,1
4,5	119	119
5	200	200
5,5	335	335
6	562	562
6,5	943	943
7	1.580	1.580
7,5	2.850	2.850
e più		

Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinematica a 50°C espressa in centistokes.

Per colore diluito C si deve intendere il colore che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

Il colore degli oli combustibile deve essere naturale.

I) Oli combustibili speciali:

si considerano come « oli combustibili speciali » gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300°C più del 60 per cento.

II) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

si considerano come « oli combustibili diversi da quelli speciali » gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300°C 60 per cento o meno.

III) Per essere ammessi al trattamento degli « oli combustibili da usare direttamen-

te come combustibili nelle caldaie e nei forni » gli oli combustibili diversi da quelli speciali debbono avere le seguenti altre caratteristiche:

a) densi: viscosità a 50°C superiore a 53 centistokes (7° Engler) ed una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e pecciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

b) semifluidi: viscosità a 50°C superiore a 37,4 centistokes (5° Engler) ma non a 53 centistokes (7° Engler) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

c) fluidi: viscosità a 50°C da 21,2 centistokes (3° gradi Engler) a 37,4 centistokes (5° Engler), limiti compresi, ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

d) fluidissimi: viscosità a 50°C inferiore a 21,2 centistokes (3° di Engler) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

3) Oli lubrificanti:

si classificano come « oli lubrificanti » le miscele di idrocarburi e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250°C meno del 65 per cento e che non presentano le caratteristiche degli oli da gas e degli oli combustibili.

Si classificano, altresì, come « oli lubrificanti » gli oli pesanti e le preparazioni per le quali non è possibile determinare:

o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250°C;

o la viscosità cinematica a 50°C;

o il colore diluito C.

I) Si classificano come « oli lubrificanti bianchi » gli oli lubrificanti aventi colore uguale, meno intenso o più chiaro di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio.

II) Si classificano come « oli lubrificanti diversi da quelli bianchi » gli oli lu-

brificanti che hanno un colore più intenso o più scuro di quello della soluzione di cui al precedente punto I).

E) Gas di petrolio liquefatti:

si classificano come « gas di petrolio liquefatti » gli idrocarburi gassosi alla temperatura di 15°C e alla pressione normale, semplici o in miscela fra loro, resi liquidi con la compressione.

F) Vaselina:

1) Vaselina greggia:

si classifica come « vaselina greggia » la vaselina che allo stato fuso presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

2) Vaselina diversa da quella greggia:

si classifica come « vaselina diversa da quella greggia » la vaselina che allo stato fuso presenta una colorazione uguale o inferiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

G) Paraffina:

1) Paraffina greggia:

si classifica come « paraffina greggia » la paraffina che presenta un contenuto in olio uguale o superiore al 3,5 per cento in peso se la viscosità a 100°C è inferiore a 9 centistokes oppure che presenta, allo stato fuso, una colorazione naturale superiore a 3 se la viscosità a 100°C è uguale o superiore a 9 centistokes.

2) Paraffina diversa da quella greggia:

si classifica come « paraffina diversa da quella greggia » la paraffina che presenta caratteristiche diverse da quelle sopra indicate.

H) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

si classificano come « estratti aromatici e prodotti di composizione simile » gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonchè i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15°C non inferiore a 0,950, un distillato a 300°C non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso.

I) Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie:

si classificano come « miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie » i miscugli degli idrocarburi alchilarilici, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimento di sintesi, liquidi alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione normale, distillanti in un intervallo di temperatura superiore ai 5°C anche se con percentuale non prevalente di idrocarburi di altra specie ed impurità diverse.

L) Ove non sia diversamente stabilito nella presente tabella, i metodi di analisi da adottare per le singole determinazioni sono quelli specificati nelle note complementari al capitolo 27 della tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni.